

**COMUNE DI CERETTO LOMELLINA**  
**Provincia di Pavia**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N.. 31 Codice Ente 11181**

**OGGETTO:**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20, D.LGS. 19.08.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100, DETENUTE DAL COMUNE DI CERETTO LOMELLINA ALLA DATA DEL 31.12.2020.**

**L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00, nella Sala Comunale del Palazzo Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria di seconda convocazione:**

| <b>COGNOME E NOME</b>      | <b>CARICA</b>      | <b>-----PRESENTE</b> | <b>-----ASSENTE</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Cattaneo Giovanni</b>   | <b>Sindaco</b>     | X                    |                     |
| <b>Porati Roberto</b>      | <b>Consigliere</b> |                      | X                   |
| <b>Camerone Umberto</b>    | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Bardella Flavio</b>     | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Premoli Andrea</b>      | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Comelli Roberto</b>     | <b>Consigliere</b> |                      | X                   |
| <b>Villa Vittorio</b>      | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Demaestri Donatella</b> | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Semplici Paola</b>      | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Fiocco Marino</b>       | <b>Consigliere</b> | X                    |                     |
| <b>Leone Doriana</b>       | <b>Consigliere</b> |                      | X                   |
|                            | <b>TOTALE</b>      | <b>8</b>             | <b>3</b>            |

**Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio Visco**

**Il Sindaco Cattaneo Dott. Giovanni assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno**

**Oggetto:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, detenute dal Comune di CERETTO LOMELLINA alla data del 31.12.2020.

Causa emergenza Coronavirus ancora in corso, il Consiglio Comunale si è riunita osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro da ogni partecipante e munendosi degli appositi dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).

Prima dell'inizio della seduta, si è accertato il possesso della Certificazione Verde (Green Pass) da parte di tutti i presenti,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Ceretto Lomellina con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ceretto Lomellina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 Dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*;

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione**”*;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 22 del 28.12.2020 il Consiglio Comunale ha provveduto, ai sensi dell’art.20 del TUSP, ad effettuare la revisione periodica delle proprie partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019 e che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO in particolare il punto 3 “Piano operativo di razionalizzazione” della Relazione tecnica (Allegato A);

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n.16 del 16/11/2021;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge:

Presenti e votanti: 8

Favorevoli n. 6

Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Semplici Paola – Fiocco Marino)

### ***DELIBERA***

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il Comune di CERETTO LOMELLINA detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art.20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la liquidazione della società C.L.I.R. SpA e conferma la messa in liquidazione della Società GAL LOMELLINA SrL.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.
5. Di dichiarare la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, con la seguente votazione, resa nei modi e termini di legge e data l'urgenza di provvedere in merito:

Presenti e votanti: 8

Favorevoli n. 6

Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Semplici Paola – Fiocco Marino)

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

Provincia di PAVIA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbale n. 16</b><br><b>Data 16.11.2021</b> | <b>OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE</b><br><b>EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016"*

Assiste il responsabile del servizio finanziario;

\*\*\*\*\*

**L'Organo di Revisione**

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016, prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.<sup>1</sup>

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] A parere dell'Ente, **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

3) Si è preso atto che la società partecipata GAL Lomellina Srl non ha fornito alcuna informazione, pertanto alla data della predetta ricognizione, non si conoscono le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina del liquidatore e della conseguente messa in liquidazione.

---

<sup>1</sup> Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.



Inoltre si è preso atto che la Società CLIR SPA non ha fornito i dati relativi al Bilancio 2020 in quanto, alla data della presente rilevazione, lo stesso non risulta essere stato approvato.

La Società CLIR SPA, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha prestato la propria attività presso l'Ente scrivente sino alla data del 30.06.2021.

L'Assemblea dei Soci in data 09.06.2021 ha deliberato la messa in liquidazione della Società in ragione delle difficoltà economiche e finanziarie sopraggiunte negli ultimi tempi.

In data 17.06.2021 i liquidatori nominati hanno comunicato di non accettare l'incarico e l'Assemblea si è pertanto conclusa senza la nomina di alcun liquidatore.

I Membri del Collegio Sindacale della Società hanno presentato istanza al Tribunale di procedere alla nomina di un liquidatore.

Il Tribunale ordinario di Milano ha fissato l'udienza in data 5 novembre 2021.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla data della presente rilevazione, non si conoscono i tempi di conclusione della procedura di liquidazione della Società.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2020:

■ la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

#### Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 15/11/2021. ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

#### Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di CERETTO LOMELLINA alla data del **31 dicembre 2020**.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

Il Revisore dei Conti  
f.to Dr. Giovanni Chiodi

.....

**Allegato alla delibera del C.C. n. 31 del 20.11.2021 avente per oggetto:**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX  
ART.20, D.LGS. 19.08.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017,  
N.100, DETENUTE DAL COMUNE DI CERETTO LOMELLINA ALLA DATA DEL  
31.12.2020.**

**PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267**

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA**

**SI ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Maurizio Gianlucio VISCO**

\*\*\*\*\*

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie  
competenze**

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

**In ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49  
comma 1 del decreto legislativo n.267/2000.**

**ESPRIME**

**la coerenza della presente deliberazione con le linee programmatiche previste nel  
D.U.P., ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Pierangelo Villaraggia**



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dott. Giovanni Cattaneo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall'art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69.

Ceretto Lom.,li 25.11.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

E' copia conforme all'originale

Ceretto Lom.,li 25.11.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Maurizio Gianlucio Visco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco